

Accordo di condivisione dei dati

Stato: Giugno 2021 (di seguito l' "accordo")

Preambolo

I partner contrattuali sono AutoUncle Aps, Klostergade 56 C, DK-8000 Aarhus C (di seguito "AutoUncle") e il partner di cooperazione. AutoUncle e il partner di cooperazione lavorano insieme con successo e in uno spirito di fiducia. Nell'ambito di questa cooperazione, i partner contrattuali raccolgono ed elaborano dati personali. I partner contrattuali stipulano questo accordo di responsabilità congiunta ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito "GDPR") al fine di rispettare i requisiti del GDPR che si applicano a partire dal 25.05.2018.

§ 1. Oggetto del contratto

1.1 Le parti contraenti hanno concluso un accordo di cooperazione ("Accordo principale") Questo si basa sui Termini e Condizioni Generali di AutoUncle. Nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo principale, le parti contraenti trattano dati personali sotto responsabilità congiunta ai sensi dell'articolo 26 del GDPR. L'oggetto di questo accordo è la definizione dei rispettivi obblighi di protezione dei dati delle parti contraenti derivanti dal contratto principale ("responsabilità").

1.2 Nella misura in cui le disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri in cui ha luogo il trattamento descritto contengono definizioni proprie di responsabilità che si discostano dalle definizioni del presente accordo, le definizioni legali hanno la precedenza sulle definizioni del presente accordo. Ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni del presente accordo.

1.3 I partner contrattuali hanno determinato congiuntamente i mezzi e gli scopi delle attività di trattamento descritte più dettagliatamente di seguito. In questo senso sono corresponsabili ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR. Nella misura in cui un partner contrattuale elabora dati personali oltre gli scopi concordati del progetto, il partner contrattuale è l'unico responsabile di questa elaborazione.

§ 2. Durata dell'accordo

2.1 L'accordo entra in vigore quando AutoUncle ha confermato l'ordine effettuato dal partner di cooperazione nel corso del contratto principale

2.2. L'accordo è concluso per un periodo di tempo indefinito e termina

- con la cessazione del contratto principale da parte di una parte contraente o
- se questo accordo viene sostituito da un nuovo accordo che modifica l'assegnazione delle responsabilità in relazione al trattamento congiunto;

Si applicano i termini di preavviso secondo il § 8 delle CGA al contratto principale.

3. Soggetto del trattamento dei dati

3.1. oggetto del trattamento congiunto dei dati personali sono i servizi forniti da AutoUncle nel campo del marketing. I servizi di AutoUncle comprendono i seguenti prodotti descritti in dettaglio nel § 3 delle CGA del contratto principale. La descrizione del servizio indica anche l'infrastruttura tecnica/processo (interfacce, link, widget) sottostante l'elaborazione dei dati sotto la responsabilità congiunta qui regolata. Gli strumenti di marketing offerti da AutoUncle, il cui uso richiede varie operazioni di trattamento dei dati, sono:

- Valutatore AutoUncle
- AutoUncle Pay Per Click
- AutoUncle Analytics

3.2 contributi di elaborazione del rispettivo partner contrattuale e lo scopo perseguito con la rispettiva elaborazione sono:

3.2.1. AutoUncle

Il trattamento da parte di AutoUncle include la raccolta, l'uso, la conservazione, l'analisi e la divulgazione/fornitura di dati personali dei clienti.

- per la mediazione di opportunità di acquisto di veicoli usati al partner di cooperazione,
- per la valutazione statistica dei dati del veicolo del cliente per determinare un giusto prezzo di vendita di mercato
- per acquisire il consenso a ricevere e-mail, pubblicità telefonica, SMS e messaggistica istantanea dal partner di cooperazione in relazione all'acquisto di veicoli usati, alla vendita di auto nuove e usate e ad altra pubblicità in relazione alla vendita di veicoli.
- per generare il consenso ad essere contattato per un sondaggio d'opinione da AutoUncle per recensire il processo di acquisto o vendita presso il partner di cooperazione

3.2.2. Partner di cooperazione

Il trattamento da parte del partner di cooperazione include la raccolta, l'archiviazione, la valutazione e l'uso dei dati dei clienti generati da AutoUncle attraverso il Valutatore e il consenso a contattare i clienti via e-mail, telefono, SMS e messaggistica istantanea in relazione all'acquisto e alla vendita di veicoli nuovi e usati.

3.3 oggetto del trattamento sono i dati personali del cliente che utilizza i suddetti strumenti di marketing (ad esempio nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) Il trattamento relativo alla raccolta e alla conservazione degli indirizzi IP avviene esclusivamente da parte di AutoUncle.

4. Distribuzione delle

responsabilità

4.1 responsabilità delle parti contraenti si basa sui rispettivi contributi all'elaborazione o sulle funzioni dell'elaborazione delle parti contraenti descritte in questo accordo secondo la clausola 3.2 e nella descrizione del servizio secondo il § 2 delle CGA al contratto principale

- AutoUncle è quindi responsabile di tutti i trattamenti di cui alla clausola

3.2.1.

- Il Partner di Cooperazione è responsabile di tutte le operazioni di trattamento indicate nella Clausola **3.2.2.** Entrambi i partner contrattuali devono inoltre rispettare in ogni momento le leggi applicabili relative al trattamento dei dati personali degli interessati. Ogni parte coinvolta nel trattamento dei dati personali sarà considerata come un controllore di dati indipendente nei confronti degli interessati.

4.2 Entrambi i partner contrattuali devono garantire l'osservanza dei principi stabiliti nell'art. 5 (1) del GDPR e devono essere in grado di dimostrare l'osservanza in qualsiasi momento secondo l'art. 5 (2) del GDPR (accountability I partner contrattuali si impegnano ad usare i dati personali trattati solo in conformità con l'ambito regolato in questo e nel contratto principale. In particolare, i dati non possono essere trasmessi a terzi. La sede legale del partner di cooperazione è considerata la sede principale degli affari e di conseguenza il riferimento per determinare l'autorità di vigilanza competente.

4.3 Entrambe le parti contraenti si impegnano a specificare una persona di contatto interno nel corso della comunicazione reciproca. La persona di contatto per AutoUncle è Jonas Bylov, Chief Operating Officer (COO), privacy@autouncle.com. In caso di cambiamenti nella persona di contatto, entrambe le parti contraenti si impegnano a comunicarlo immediatamente e per iscritto all'altra parte.

5. Salvaguardia dei diritti degli interessati

5.1 Le persone interessate dal trattamento hanno diritto ai diritti indispensabili di accesso, rettifica, cancellazione o blocco, nonché di opporsi o limitare il trattamento dei loro dati e alla portabilità dei dati

5.2 I partner contrattuali si impegnano a fornire agli interessati le informazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del GDPR al momento della raccolta. L'informazione è fornita dal partner contrattuale nella cui area di responsabilità ricade il rispettivo trattamento secondo la sezione 3.2 e la sezione 4 di questo accordo.

5.3 partner contrattuali si impegnano a fornire agli interessati, su richiesta, le informazioni a cui la persona interessata ha diritto ai sensi dell'articolo 15 del GDPR. L'informazione sarà fornita dal partner contrattuale nella cui area di responsabilità ricade il trattamento secondo la sezione 3.2 e la sezione 4 di questo accordo.

5.4 Entrambe le parti contraenti si impegnano a fornire agli interessati le informazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 26 (2) del GDPR. Quindi i partner contrattuali devono mettere a disposizione degli interessati, su richiesta, gli elementi essenziali di questo accordo in modo trasparente. Questo include anche informazioni sulle rispettive funzioni e relazioni effettive dei controllori congiunti, in particolare le relazioni con gli interessati.

5.5 interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 26(2) del GDPR presso e nei confronti di ciascuno dei corresponsabili del trattamento, indipendentemente dalle aree di responsabilità dei diversi trattamenti definite nella relazione interna. Se un partner contrattuale riceve una richiesta da parte della persona interessata in merito ai suddetti diritti, la richiesta sarà inoltrata senza indugio al partner contrattuale interessato se è rilevante per l'altro partner contrattuale o riguarda la sua area di responsabilità.

5.6 I partner contrattuali assicurano di sostenersi a vicenda nella misura in cui ciò sia rilevante e necessario per entrambi i partner contrattuali per adempiere agli obblighi verso gli interessati

6. Misure tecniche e organizzative

6.1 qualità di rispettivi responsabili del trattamento, entrambe le parti adottano misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati e da tutte le altre forme illegali di trattamento. Queste misure devono essere concordate dalle parti contraenti e coordinate prima dell'inizio del trattamento. Le parti presentano reciprocamente le misure tecniche e organizzative in forma scritta solo su richiesta reciproca.

6.2 Queste misure di sicurezza assicurano un livello adeguato di protezione dei dati personali, tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione, della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi rappresentati dal trattamento e della natura dei dati da proteggere

6.3 I dati personali di cui alla clausola 3.3 saranno cancellati dai sistemi di AutoUncle dopo la scadenza di due anni dalla data di creazione del lead

7. Procedura in caso di violazione della protezione dei dati

7.1 in caso di violazioni della protezione dei dati personali (Art. 33 o Art. 34 GDPR), in particolare in caso di perdita di dati, la parte presso la quale si è verificata la violazione è responsabile dell'adempimento degli obblighi di notifica e comunicazione previsti dalla legge nei confronti delle autorità di vigilanza e degli interessati

7.2 Il partner contrattuale nella cui area di responsabilità ai sensi della sezione 3.2 e della sezione 4 del presente accordo si trova la rispettiva violazione della protezione dei dati deve, in consultazione con l'altra parte, adottare immediatamente misure adeguate per rispettare gli obblighi ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, per proteggere i dati e per mitigare le possibili conseguenze negative per gli interessati

8. Trasferimento di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali

Entrambe le parti possono decidere che il trasferimento di dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali possa avvenire. Entrambe le parti sono responsabili del rispetto dei requisiti del capitolo 5 del GDPR quando i dati personali vengono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali.

9. Scambio di informazioni tra le parti contraenti

I partner contrattuali si informano reciprocamente e senza indugio su indagini e misure delle autorità di controllo, in particolare annunciati controlli sulla protezione dei dati, se queste misure riguardano anche almeno l'altro partner contrattuale. Le parti contraenti si informano a vicenda senza indugio in caso di gravi interruzioni della procedura di trattamento, sospette violazioni della protezione dei dati o infrazioni delle stipulazioni fatte in questo accordo e altre irregolarità nel trattamento dei dati. Questo vale in particolare in caso di perdita dei dati elaborati nell'ambito delle attività per l'adempimento del contratto principale, in caso di accesso non autorizzato o involontario ai dati da parte di terzi e/o in caso di divulgazione non autorizzata degli stessi. Il dovere di informare esiste già se si temono con una certa probabilità disturbi, violazioni o irregolarità.

10. Responsabilità

10.1 Nel rapporto interno, ogni partner contrattuale, in quanto ente responsabile del trattamento dei dati personali, è responsabile nei confronti della persona interessata per i danni causati nella sua rispettiva area di responsabilità risultanti dalla sezione 3.2 e dalla sezione 4 di questo accordo

10.2 Indipendentemente da ciò, i partner contrattuali sono responsabili in modo solidale nei confronti del soggetto dei dati. Questo vale in particolare anche se i partner contrattuali sono stati coinvolti congiuntamente nel trattamento che ha causato un danno illegale. Nella relazione interna, sono obbligati a compensare secondo la loro parte di causalità.

11. Assistenza reciproca e cooperazione con le autorità di protezione dei dati

11.1 si impegnano a cooperare e ad assistersi a vicenda in caso di richieste da parte degli interessati o di indagini e inchieste da parte delle autorità per la protezione dei dati al fine di garantire gli accordi presi in questo Accordo

11.2 Tutte le richieste delle autorità per la protezione dei dati o degli interessati saranno trattate senza ritardo e con la massima cura possibile. Le opinioni delle autorità per la protezione dei dati sono rispettate e attuate.

12. Coinvolgimento dei processori

12.1 Le parti contraenti sono autorizzate a stabilire relazioni di subappalto.

12.2 Se gli elaboratori dei partner contrattuali elaborano dati personali per loro conto, i partner contrattuali assicurano che gli elaboratori rispettino gli stessi requisiti di due diligence a cui sono obbligati anche i rispettivi partner contrattuali, per cui devono essere fornite sufficienti garanzie in particolare che le misure tecniche e organizzative appropriate siano implementate in modo tale che l'elaborazione avvenga secondo i requisiti del GDPR. Al più tardi con l'inizio dell'attività per la rispettiva azienda, si deve garantire che l'incaricato del trattamento abbia firmato un contratto di trattamento separato ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e che venga monitorato il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di trattamento.

12.3 La parti devono aver nominato un Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, devono essere messi a disposizione di entrambi i partner contrattuali.

13. Miscellanea

13.1 Se singole disposizioni di questo accordo dovessero risultare non valide o inapplicabili in tutto o in parte o diventare non valide o inapplicabili a causa di cambiamenti nella legislazione dopo la conclusione dell'accordo, le restanti disposizioni dell'accordo e la validità dell'accordo nel suo insieme rimarranno inalterate.

13.2 La disposizione non valida o inapplicabile sarà sostituita dalla disposizione valida e applicabile che si avvicina il più possibile al significato e allo scopo della disposizione non valida

13.3 Se il contratto risulta incompleto, si considerano concordate quelle disposizioni che corrispondono al significato e allo scopo del contratto e che sarebbero state concordate se fossero state prese in considerazione